

**ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO**

R.G.L. 377/2024 - G.D.L. Dott. Stefano Moltrasio

Udienza di discussione del 19.12.2024

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 150 C.P.C.**

Nell'interesse del Sig. **GAETANO LA MARCA** (C.F. LMRGTN93E24G190N), nato il 24 maggio 1993 in Ottaviano (NA) e residente in Castellazzo Bormida (AL), al Viale Madonnina dei Centauri n. 201, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Cerrato (c.f. CRRGPP86B25F912W – Posta elettronica certificata: avvgiuseppecerrato@pec.ordineforense.salerno.it), e, financo in via disgiunta, dall'Avv. Augusto Zingaropoli (codice fiscale ZNGGST66P29H703K; Posta Elettronica Certificata: avvaugustozingaropoli@pec.ordineforense.salerno.it), presso il cui studio in Salerno, Via Domenico Vietri n. 5, elettivamente domicilia

1

– Parte ricorrente/istante

PREMESSO CHE

I. – Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 15.04.2024, il Sig. Gaetano La Marca, per il tramite dell'esponente Difesa, ha adito l'intestata Curia instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *«1) – Accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, in ragione dei documenti e delle prove prodotte dal Ricorrente, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e/o l'effettivo svolgimento del servizio prestato dal Sig. La Marca presso la scuola paritaria Associazione Centro Paideia di Nocera Inferiore, dal 02.01.2017 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 30.10.2017, con conseguente riconoscimento del punteggio di 2.5 punti assegnato al Ricorrente in sede di presentazione della domanda per l'inserimento in graduatoria di III Fascia personale ATA per il triennio 2017/2020 (compresa la proroga inerente al 2020), con ogni statuizione consequenziale inerente all'assenza dei presupposti, da parte dell'Amministrazione resistente, per contestare la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della presentazione della domanda di inserimento nelle suddette graduatorie. 2) – Accertare e/o dichiarare l'illegittimità e/o tardività e/o inammissibilità e/o inefficacia, per tutti i motivi dedotti con il presente*

ricorso, del decreto prot. 2329 del 29.06.2023 con cui l'I.C. "G. Pochettino" di Castellazzo Bormida disponeva l'esclusione del Sig. Gaetano La Marca dalla graduatoria di III Fascia personale ATA per il triennio 2017/2020; del decreto di esclusione dalle graduatorie permanenti del 2021; del decreto conseguente con cui l'Amministrazione risolveva il contratto di lavoro a tempo indeterminato, disposti dal Dirigente Scolastico del cennato Istituto, e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti stessi, per i motivi meglio specificati in fatto e in diritto, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti, e pertanto 3) – Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità/illiceità/violazioni commesse dall'Amministrazione scolastica e sopra esposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto permanenti del personale ATA di III fascia, con il riconoscimento della validità giuridica dei servizi prestati in vigenza di tale graduatoria e con il punteggio maturato sino alla revoca del ruolo. 4) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il diritto del Ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro con l'I.C. G. Pochettino e/o alla riammissione in servizio del Sig. La Marca, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione in carriera. 5) – Condannare l'Istituto d'istruzione resistente all'adozione dei provvedimenti di revoca dei decreti sopra indicati, con ogni provvedimento necessario e consequenziale. 6) – Accertare e dichiarare, in accoglimento delle superiori conclusioni, il diritto del Ricorrente ad ottenere l'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. cedolini paga in atti) corrispondente al periodo dal giorno della risoluzione del rapporto fino a quello dell'effettiva reintegrazione/riassunzione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il Sig. La Marca ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, debitamente documentato dall'esponente Difesa, condannando altresì l'Amministrazione resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 7) – Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario. In via meramente subordinata: 8) – Nel caso in cui il G.d.L. non dovesse ritenere provato il rapporto di lavoro svolto dal Ricorrente alle dipendenze della scuola paritaria Paideia", con conseguente non riconoscimento della validità del punteggio di 2.5 derivante dallo svolgimento della

cennata prestazione lavorativa, accertare e dichiarare, in ogni caso, che il Sig. La Marca, con il minor punteggio di 10.30 – questo non contestato inter partes – avrebbe parimenti svolto le supplenze, in qualità di Collaboratore Scolastico, presso l'I.C. Pochettino o altro istituto scolastico statale della provincia di Alessandria, con conseguente maturazione del punteggio e dei requisiti per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti e per la successiva immissione in ruolo presso il medesimo Istituto e, per l'effetto, accogliere integralmente le domande formulate con il presente ricorso. 9) – Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari. In via istruttoria [...].».

II. – Nel cennato ricorso, inoltre, l'esponente Difesa rivolgeva istanza all'On.Le G.d.L. di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con la seguente motivazione: «Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto permanenti terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risultava inserito e in cui chiede essere reinserito quale condicio sine qua non per la valida ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-6907> e/o sul sito dell'U.S.R. Piemonte – Alessandria o con altre modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito».

III. – Con decreto del 17.04.2024, il G.d.L. designato per la trattazione della controversia de qua, dott. Stefano Moltrasio, fissava “l'udienza di discussione per il giorno 09 luglio 2024 ore 12.00”.

IV. – Inoltre, sulla richiesta di notifica ai controinteressati, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 151 c.p.c., il G.d.L. così provvedeva fuori udienza: «laddove

(come nel caso in esame) si ritenga necessaria una notifica collettiva per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di individuarli tutti occorre richiedere autorizzazione al Presidente del Tribunale a norma dell'art.150 cpc.».

V. – In ragione del provvedimento del G.d.L. su riportato, l'esponente Difesa rivolgeva istanza al Presidente per l'autorizzazione di cui *supra*.

VI. – Con provvedimento del 14.05.2024, invero, l'Ill.mo Presidente restituiva gli atti all'On.Le G.d.L. *“in quanto la richiesta è ai sensi dell'art. 151 c.p.c.”.*

VII. – Così, all'udienza del 09.07.2024, codesta Difesa insisteva per la concessione di autorizzazione alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai controinteressati, riportandosi all'uopo all'istanza articolata in ricorso.

VIII. – All'esito della mentovata udienza, l'On.Le G.d.L. *«rilevato che, con decreto in data 18 aprile 2024, è già stato chiarito che la procedura di cui all'art. 151 c.p.c. non è praticabile nel caso di specie, non trattandosi di notifiche individuali a destinatari conosciuti; ritenuto, pertanto, che nel caso di specie la notificazione ai controinteressati, in ragione del rilevante numero di persone destinatarie della notificazione, debba essere effettuata con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.; rinvia il processo all'udienza del 19 dicembre 2024 ore 11,00, in attesa che parte ricorrente dia corso alla notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.».*

IX. – Tuttavia, sulla scorta del provvedimento su riportato, ai fini dell'avvio del procedimento notificatorio, come altresì rilevato dall'Ufficiale Giudiziario presso il quale *medio tempore* è stata richiesta la notifica, si rende necessaria l'autorizzazione dell'Ill.mo Presidente, come altresì previsto dall'art. 150 c.p.c. richiamato in atti dall'On.Le G.d.L., dott. Moltrasio.

In ragione di quanto precede, si rivolge

ISTANZA

All'Ill.mo Presidente del Tribunale adito affinché autorizzi, letto il ricorso depositato in atti e il provvedimento dell'On.Le G.d.L. reso all'udienza del 09.07.2024, con proprio decreto, la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza, e, ove ritenuto opportuno, con le modalità indicate dall'esponente Difesa in ricorso, considerato altresì che:

i) nella materia in esame, è rituale e prassi disporre – in ragione delle superiori motivazioni – che la notifica ai controinteressati avvenga per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del MIUR;

ii) il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha predisposto, da tempo, per casi analoghi, una procedura semi automatica per gestire l'intero processo di pubblicazione (i.e. notifica per pubblici proclami), dalla richiesta tramite pec fino al rilascio dell'attestazione di avvenuta pubblicazione o, in caso di errori, dell'invio di un messaggio con una breve descrizione dell'errore ed una sua possibile soluzione, caricando sul proprio portale il relativo modulo: <https://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>;

iii) appaiono sussistenti i presupposti di legge.

Distinti saluti.

Salerno/Alessandria, addì 02 settembre 2024

Firmato digitalmente dall' Avv. Giuseppe Cerrato

ii) il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha predisposto, da tempo, per casi analoghi, una procedura semi automatica per gestire l'intero processo di pubblicazione (i.e. notifica per pubblici proclami), dalla richiesta tramite pec fino al rilascio dell'attestazione di avvenuta pubblicazione o, in caso di errori, dell'invio di un messaggio con una breve descrizione dell'errore ed una sua possibile soluzione, caricando sul proprio portale il relativo modulo:
<https://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>;

iii) appaiono sussistenti i presupposti di legge.

Distinti saluti.

Salerno/Alessandria, addì 02 settembre 2024

Firmato digitalmente dall' Avv. Giuseppe Cerrato

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE CERRATO

CN = GIUSEPPE CERRATO

T = AVVOCATO

SerialNumber =

TINIT-CRRGPP86B25F912W

C = IT

5

V^o raccomandare i quesiti

autonoma presso l'ufficio

Al 9.9.24

IL PRESIDENTE F.F.

Dott.ssa Maria Teresa Gurschivo

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

DEPOSITATO IN QUESTA CANCELLERIA

10/09/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa BRENCIO ELISABETTA

